Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza

(Legge sui cartelli, LCart)

Modifica del 20 giugno 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti i messaggi del Consiglio federale del 7 novembre 2001[1] e del 14 giugno 2002[2],

decreta:

I

La legge del 6 ottobre 1995[3] sui cartelli è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 27 capoverso 1, 96[4], 97 capoverso 2 e 122[5] della Costituzione federale[6];

…

Art. 2 cpv. 1bis

1bis Sono considerati imprese i richiedenti o offerenti di beni e servizi nel processo economico, indipendentemente dal loro statuto giuridico o dalla loro forma organizzativa.

Art. 3 cpv. 2, secondo periodo

2 … Per contro, le limitazioni all'importazione fondate sui diritti di proprietà intellettuale sono valutate secondo le disposizioni della presente legge.

Art 4 cpv. 2

2 Per imprese che dominano il mercato si intendono una o più imprese che per il tramite dell'offerta o della domanda sono in grado di comportarsi in modo ampia-

1 FF **2002** 1835
2 FF **2002** 4927
3 RS **251**
4 A questa disposizione corrisponde l'articolo 31bis della Costituzione federale del 29 maggio 1874 (CS **1** 3)
5 A questa disposizione corrisponde l'articolo 64 della Costituzione federale del 29 maggio 1874 (CS **1** 3)
6 RS **101**

mente indipendente sul mercato rispetto agli altri partecipanti (concorrenti, fornitori o compratori).

Art. 5 cpv. 4

4 La soppressione di una concorrenza efficace è pure presunta in caso di accordi mediante i quali imprese collocate ai diversi livelli di mercato convengono prezzi minimi o fissi, nonché in caso di accordi relativi all'assegnazione di zone nell'ambito di contratti di distribuzione, per quanto vi si escludano vendite da parte di distributori esterni.

Art. 6 cpv. 1 lett. e

1 … A tale scopo vengono in particolare presi in considerazione:

e. gli accordi che hanno lo scopo di migliorare la competitività delle piccole e medie imprese, per quanto il loro effetto sul mercato sia limitato.

Art 9 cpv. 2 e 3

2 *Abrogato*

3 Nel caso delle compagnie di assicurazione, al posto della cifra d'affari si tiene conto del totale lordo dei premi annui; nel caso delle banche e degli altri intermediari finanziari assoggettati alle regole sulla compilazione dei conti previste nella legge federale dell'8 novembre 1934[7] sulle banche e le casse di risparmio, si tiene conto dei ricavi lordi.

Art. 18 cpv. 1 e 2bis

1 Il Consiglio federale istituisce la Commissione della concorrenza e designa i membri della presidenza.

2bis I membri della Commissione della concorrenza rendono noti i loro interessi in un registro degli interessi.

Art. 27 cpv. 1

Concerne solo il testo tedesco.

Art. 42 Misure di inchiesta

1 Le autorità in materia di concorrenza possono procedere all'audizione di terzi come testimoni e costringere le parti all'inchiesta a deporre. L'articolo 64 della legge federale del 4 dicembre 1947[8] di procedura civile è applicabile per analogia.

2 Le autorità in materia di concorrenza possono ordinare perquisizioni e sequestrare mezzi di prova. A questi provvedimenti coercitivi sono applicabili per analogia gli

7 RS **952.0**
8 RS **273**

articoli 45–50 della legge federale del 22 marzo 1974[9] sul diritto penale amministrativo. Le perquisizioni domiciliari e i sequestri sono ordinati, su domanda della segreteria, da un membro della presidenza.

Art. 42a Inchieste nelle procedure secondo l'Accordo sul trasporto aereo tra la Svizzera e la CE

[1] La Commissione della concorrenza è l'autorità svizzera competente per la cooperazione con gli organi della Comunità europea secondo l'articolo 11 dell'Accordo del 21 giugno 1999[10] tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo.

[2] Un'impresa che si oppone alla verifica effettuata nell'ambito di una procedura basata sull'articolo 11 dell'Accordo può essere sottoposta, su richiesta della Commissione della Comunità europea, a misure di inchiesta secondo l'articolo 42; è applicabile l'articolo 44.

Art. 44 Ricorso alla Commissione di ricorso

Le decisioni della Commissione o della sua segreteria nonché i provvedimenti coercitivi di cui all'articolo 42 capoverso 2 possono essere impugnati con ricorso alla Commissione di ricorso in materia di concorrenza.

Art. 47 cpv. 2

Abrogato

Titolo prima dell'art. 49a

Sezione 6: Sanzioni amministrative

Art. 49a Sanzione in caso di limitazioni illecite della concorrenza

[1] All'impresa che partecipa a un accordo illecito secondo l'articolo 5 capoversi 3 e 4 o attua una pratica illecita secondo l'articolo 7 è addossato un importo sino al 10 per cento della cifra d'affari realizzata in Svizzera negli ultimi tre esercizi. L'articolo 9 capoverso 3 è applicabile per analogia. L'importo è calcolato in funzione della durata e della gravità delle pratiche illecite. Nella determinazione dell'importo è tenuto adeguatamente conto del presunto guadagno che l'impresa ha conseguito con le pratiche illecite.

[2] Se l'impresa collabora a rilevare e a eliminare la limitazione della concorrenza, si può rinunciare in tutto o in parte alla sanzione.

[3] Non vi è sanzione se:

a. l'impresa annuncia la limitazione della concorrenza prima che questa esplichi i suoi effetti; se nei cinque mesi dall'annuncio le viene comunicata

9 RS **313.0**
10 RS **0.748.127.192.68**

l'apertura di una procedura secondo gli articoli 26--30, la sanzione non decade qualora l'impresa mantenga la limitazione;

b. la limitazione della concorrenza ha cessato di esplicare i suoi effetti da oltre cinque anni prima dell'apertura dell'inchiesta;

c. il Consiglio federale ha autorizzato una limitazione della concorrenza in virtù dell'articolo 8.

Titolo prima dell'art. 50

Abrogato

Art 50 Infrazioni in relazione con conciliazioni e decisioni dell'autorità

All'impresa che a proprio vantaggio contravviene a una conciliazione, a una decisione passata in giudicato delle autorità in materia di concorrenza o a una decisione di un'autorità di ricorso è addossato un importo sino al 10 per cento della cifra d'affari realizzata in Svizzera nei tre ultimi esercizi. L'articolo 9 capoverso 3 è applicabile per analogia. Nella determinazione dell'importo è tenuto adeguatamente conto del presunto guadagno che l'impresa ha conseguito con le pratiche illecite.

Titolo prima dell'art. 53a

Sezione 7: Emolumenti

Art. 53a

1 Le autorità in materia di concorrenza riscuotono emolumenti per:

a. le decisioni relative a inchieste concernenti limitazioni della concorrenza ai sensi degli articoli 26–31;

b. l'esame delle concentrazioni di imprese ai sensi degli articoli 32–38;

c. i pareri e altri servizi.

2 Gli emolumenti sono calcolati in funzione del tempo impiegato.

3 Il Consiglio federale stabilisce il tasso degli emolumenti e ne disciplina la riscossione. Esso può esentare da emolumenti talune procedure o prestazioni, in particolare in caso di sospensione delle procedure.

Titolo prima dell'art. 59a

Capitolo 6*a*: Valutazione

Art. 59a

1 Il Consiglio federale fa valutare l'efficacia delle misure e l'esecuzione della presente legge.

2 Il Consiglio federale riferisce all'Assemblea federale al termine della valutazione, ma al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente disposizione, e formula proposte per il seguito.

II

Modifica del diritto vigente

La legge del 9 ottobre 1992[11] sul diritto d'autore è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 1bis

1bis Gli esemplari di un'opera audiovisiva non possono essere nuovamente alienati o locati fintanto che l'autore ne risulti pregiudicato nell'esercizio del suo diritto di rappresentare l'opera (art. 10 cpv. 2 lett. c).

III

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 20 giugno 2003[12]

Se una limitazione attuale della concorrenza è annunciata o eliminata entro un anno dall'entrata in vigore dell'articolo 49*a*, non saranno prese sanzioni in virtù di tale disposizione.

IV

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 20 giugno 2003	Consiglio degli Stati, 20 giugno 2003
Il presidente: Yves Christen	Il presidente: Gian-Reto Plattner
Il segretario: Christophe Thomann	Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 1° luglio 2003[13]

Termine di referendum: 9 ottobre 2003

11 RS **231.1**
12 RU … (FF **2003** 3914)
13 FF **2003** 3914